ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI SAVONA IN SOSTITUZIONE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA-PIEMONTE

Art. 24

Aree, beni ed opere demaniali

Le aree, i beni e le opere appartenenti al demanio marittimo, nonche' le attrezzature e tutti gli altri beni di proprieta' dello Stato esistenti nell'ambito della giurisdizione dell'ente, fatta eccezione per quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati all'ente con le modalita' di cui all'art. 36 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima). Qualora per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato si renda necessario disporre di beni consegnati all'ente, esso dovra' riconsegnarli al Ministero della marina mercantile su richiesta dello stesso. I contratti stipulati dall'ente non possono avere durata ne' creare oneri od impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'ente, salva espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile. All'atto della cessazione dell'ente, tutte le opere ed i beni ricevuti in consegna e tutti gli incrementi relativi, nonche' i residui dei fondi, compreso il fondo avanzi di gestione, saranno devoluti allo Stato.

Versione in vigore dal 6 aprile 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte
Estremi	Legge 1 marzo 1968, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-del-porto-di-savona-in-sostituzione/art-24-aree-beni-ed-opere-demaniali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it